



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

87040 Prov. di Cosenza

Codice fiscale 00391420783

Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE | ORIGINALE | COPIA |
| | N° 14 del 01-03-2007 | |
| OGGETTO: | Regolamento comunale della popolazione canina e disciplina della convivenza tra l'uomo e animale – ordinanza M.S. del 12-12-2006 - APPROVAZIONE.- | |

L'Anno **DUEMILASETTE** addì **UNO** del mese di **MARZO** alle ore **17,40** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **ORDINARIA** ed in 1° Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

| N° | CONSIGLIERI | | | SI | NO |
|----|-----------------|------------------|--------------|----|----|
| 1 | RUSSO | Antonio - | Sindaco | X | |
| 2 | PERRI Agostino | Fernando | Ass. Esterno | | X |
| 3 | PRINCIPE | Fernando | Ass. Esterno | X | |
| 4 | RITACCA | Antonio | Ass. Esterno | X | |
| 5 | ALBERTO | Francesco Maria | | X | |
| 6 | FORTINO | Guido | | X | |
| 7 | BARBUSCIO | Federico | | X | |
| 8 | LIO | Dora | | X | |
| 9 | CAVALIERE | Emanuele | | | X |
| 10 | BOSCHELLI | Massimiliano | | X | |
| 11 | LA CAVA | Lidia | | X | |
| 12 | AUTOLITANO | Pasquale | | X | |
| 13 | MAGARO' Cribari | Ivana | | X | |
| 14 | VIVACQUA | Paola | | X | |
| 15 | TOSTI | Gianfranco | | X | |
| 16 | GALLO | Giuseppe | | X | |
| 17 | ARGENTO | Francesco | | X | |
| 18 | DE BARTOLO | Angelo | | X | |
| 19 | MARSICO | Antonio | | | X |
| 20 | VENTURA | Walter Stanislao | | X | |

| | | | |
|----------|-----------|---------|----------|
| Presenti | 17 | Assenti | 3 |
|----------|-----------|---------|----------|

Assume la Presidenza il **Sig. AUTOLITANO Pasquale**.

Partecipa il Segretario Comunale Capo d.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : **Dott. Vincenzo Pecora**

Consigliere Anziano è il Sig. _____//_____/_____/_____//_____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____/____ 2) _____/____ 3) _____/____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 17 - VOTANTI: 15.

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del Responsabile Area Amministrativa del 14-02-2007Prot. n° 1470 che qui si intende integralmente riportata.

CONSIDERATA la necessità di mantenere alto il livello di attenzione della popolazione dall'aggressività dei cani e di garantire la prevenzione del fenomeno del randagismo.

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 12-12-2006, sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani che fissa alcuni obblighi per i detentori e/o possessori di cani e di utilizzare cautele per dettagliare le regole di pacifica convivenza tra l'uomo e l'animale in collaborazione con l'A.S. competente.

RITENUTO fissare criteri per la classificazione del rischio di aggressione e l'obbligo per i proprietari dei cani pericolosi di stipulare una polizza di responsabilità civile e le necessarie prescrizioni per limitare il rischio di morsicature.

VISTO il Regolamento comunale all'uopo predisposto e composto di n° 11 articoli.

VISTO il D. Lgs. 267/00.

Si apre il dibattito.

Il Sindaco invita tutti i cittadini ad essere tolleranti con gli animali che vanno amati e non abbandonati.

CHIEDE e prende la parola il Consigliere Gallo Giuseppe e dice che il fenomeno del randagismo sta prendendo piede purtroppo anche nel Ns. territorio. Con questo Regolamento comunale sono previste sanzioni anche per colui che accudisce a vario titolo il cane ed è responsabile in casi di suo abbandono e/o maltrattamento, pertanto dice il consigliere Gallo Giuseppe, il Regolamento in questione è meritevole di approvazione.

Sentiti gli interventi.

Sottoposto a votazione.

PRESENTI:17 - VOTANTI: 15.

Con voti favorevoli ed unanimi: 15, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di APPROVARE il Regolamento comunale della popolazione canina e disciplina della convivenza tra l'uomo e l'animale" all'uopo predisposto e composto di n° 11 articoli.
- Di RIMETTERE copia del Regolamento Comunale suddetto all'A.S. 4 Servizio Veterinario – Distretto di Rende.
- di DARE ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica/amministrativa del Responsabile Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00.
- di DARE ATTO che per quanto inerisce il parere di legittimità, esso, stante la vigenza della L.15-03-97, n°127 c. 85 che ha modificato e soppresso dall'art. 53 c. 1 L.08-06-90, n°142, le parole:" nonché del Segretario Comunale e Provinciale sotto il profilo della legittimità", il parere del Segretario Comunale, in virtù della L. n°127/97 c.85, non deve essere acquisito e riportato in deliberazione in quanto non richiesto.
- Di DARE ADEGUATA pubblicità al Regolamento Comunale suddetto con avviso all'Albo Pretorio e sul sito Web.
- Di RIMETTERE il presente atto al Responsabile Area Amministrativa e al Comando Vigile Urbano di questo Comune.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Autolitano Pasquale

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 06-03-2007 prot. N°2095 Reg. Pub. N° 59.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

87040 Prov. di Cosenza

Codice fiscale 00391420783 Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA POPOLAZIONE CANINA E DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA TRA L'UOMO E L'ANIMALE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

Art. 2 – Ambito d'applicazione e definizioni.

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

Art. 3 – Raccolta delle deiezioni.

1. sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento.
 - b) A fare uso, per l'esportazione di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00 oltre all'asportazione delle deiezioni.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art. 4 – Museruole e guinzagli.

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5000 a € 150,00.
3. L'importo di tale sanzione è raddoppiata se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del ministero della salute del 12-12-2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.

Art. 5 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati.

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta una aumento del 50% di tale misura.
4. La rete e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. l'eventuale catena deve avere una robustezza e un misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere in autonomia un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 90,00.
10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Art. 6 – particolari situazioni.

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
5. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2, 4, 5 del presente articolo è soggetto, salvo che di fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00.
8. In deroga alle diverse previsioni locali è ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

Art. 7 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani.

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del Ministero della salute del 12-12-2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 150,00.
 - b) Coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 200,00 ad €. 600,00.

Art. 8 - Censimento locale dei cani pericolosi.

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il Comune istituirà un elenco dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art. 7 da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari e agli organi di polizia.
2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'ASL potrà stabilire:
3. a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
4. i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
5. l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Art. 9 – Norme di chiusura

1. L'Ufficio anagrafe canina del Comune comunica alla polizia municipale, almeno ogni 6 mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 7 e quello dei cani pericolosi di cui all'art. 8; la polizia locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 10 – Vigilanza.

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'Amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Art. 11 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.-